

LEGITTIMITA' DELLA TRATTENUTA DEL 2.5 % SUL TFS

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 244/2014, depositata il 28/10/2014 ha definitivamente risolto la legittimità della trattenuta del 2.50% sul tfs dei dipendenti pubblici; pronunciandosi sul ricorso del tribunale di Reggio Emilia. Ricorso secondo il quale introdurrebbe una «disparità di trattamento tra costoro (cui continua/riprende a essere applicato un prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione) e i dipendenti privati (per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91% sull'intera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999». Inoltre, perché consentirebbe allo Stato «una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato».

Le disposizioni oggetto del ricorso costituiscono l'ultimo parte di una complessa vicenda normativa sul trattamento previdenziale dei pubblici dipendenti.

L'indennità di buonuscita, o così detto trattamento di fine servizio (TFS) è finanziata dal 9,60% sull'80% della retribuzione lorda di cui il 2.5% a carico del dipendente.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20/12/1999 dà attuazione alla legge 8/8/1995 n. 335, disponendo il passaggio al regime del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art. 2120 del codice civile, nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni assunto dal 1.1.2001; dando così luogo ad un duplice regime: TFS, per i dipendenti assunti ante 2001 e TFR per i dipendenti assunti dopo.

Per completare l'estensione delle regole civilistiche in materia di trattamento di fine rapporto ai pubblici dipendenti, il decreto-legge 78/2010, aveva disposto che con effetto dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Detta disposizione, non aveva specificato nulla in ordine alla vigenza, o meno, della trattenuta del 2,50%, che le Amministrazioni avevano di fatto continuato ad operare nei confronti del dipendente.

Da qui l'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 223 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte, appunto, «in cui non esclude[va] l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50%.

Per dare attuazione alla sentenza, il governo emanò il decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 che ha abrogato totalmente, con sostanziale ripristino del regime di TFS per i dipendenti pubblici.

Il d.l. n. 185 del 2012 è decaduto per mancata conversione in legge, ma i suoi effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 228 del 2012.

Questa è stata impugnata perché avrebbe violato:

gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto, «il ripristino del precedente regime del TFS per i dipendenti pubblici reintroduce una disparità di trattamento tra costoro (cui continua/riprende ad essere applicato un prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione) ed i dipendenti privati (per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91 sull'intera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999»;

Secondo la Corte Costituzionale non sussiste nessuna violazione degli artt. 3 e 36 Cost.

Il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e – come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 rispetto al trattamento di fine rapporto, per cui il fatto che il dipendente – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non costituisce una disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi.

Né parimenti sono illegittimi l'estinzione dei giudizi in corso, atteso che l'interesse dei ricorrenti alla restituzione del contributo del 2,50% è venuto meno con il ripristino della vecchia legge sul TFS, che prevede il contributo in questione.

Non si può dire, irragionevole la diversità di trattamento tra i dipendenti che, nelle more, hanno ottenuto la restituzione del 2,50% con sentenza passata in giudicato essendo ciò inevitabilmente dovuto alla successione delle disposizioni e al principio generale che le sentenze non si toccano.

In conclusione, la Corte ritiene che su tutte le questioni sollevate sono non fondate.